



Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

D.L. 79/2021 / A.C. 3201

Dossier n° 118 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

21 luglio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3201
D.L.	79/2021
Titolo:	Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	9
testo originario:	9
testo approvato dal Senato:	9
Date:	
emanazione:	8 giugno 2021
pubblicazione in G.U.:	8 giugno 2021
approvazione del Senato:	7 luglio 2021
presentazione:	8 giugno 2021
assegnazione:	9 giugno 2021
scadenza:	7 agosto 2021
Commissione competente :	XII Affari sociali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente.

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; consta, dopo la prima lettura, di **9 articoli** suddivisi in **20 commi** e di un **allegato**.

Gli articoli da 1 a 4 recano una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare.

Tale misura transitoria consiste in un **assegno mensile**, subordinato ai requisiti di cui all'**articolo 1, comma 1**, e alla relativa **tabella** (di cui all'**allegato 1**); l'importo dell'assegno, con riferimento a **ciascun figlio minore**, è determinato in base ai criteri di cui all'**articolo 2, commi 1 e 2**, e alla suddetta **tabella allegata** - i quali fanno riferimento al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni - e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai **commi 3 e 4 dell'articolo 4**; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (**articolo 3, comma 3**). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del **comma 3 dell'articolo 2**, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai **commi 1 e 2 dell'articolo 3**; con una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che la disciplina di cui al **comma 2** si applichi solo fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al **comma 2-bis, comma inserito anch'esso dal Senato**. Il citato **comma 3 dell'articolo 4** prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del **comma 1 dell'articolo 4**. L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal **comma 2 dell'articolo 4**.

La misura transitoria di cui agli **articoli da 1 a 4** in esame è prevista nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla [L. 1° aprile 2021, n. 46](#) - attuazione a cui fa riferimento anche il suddetto **articolo 4, comma 1** (nonché il successivo **articolo 6** del presente decreto) -, **in via temporanea** (così in forza di una specifica inserita nel corso dell'esame al Senato).

L'**articolo 2** al **comma 2** dispone che l'importo mensile, spettante **con riferimento a ciascun figlio**

minore e a carico, varii sia in relazione alla fascia di importo dell'ISEE sia in relazione alla circostanza che del nucleo faccia parte un numero di figli minori inferiore a 3 oppure pari o superiore a 3; inoltre, in base al **comma 2** del medesimo **articolo 2**, l'importo mensile è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità **riconosciuta ai sensi della normativa vigente** (tale specifica è stata aggiunta nel corso dell'esame al Senato). In base al **comma 3**, l'assegno temporaneo in oggetto - ivi compreso quello corrisposto (ai sensi dell'**articolo 4, comma 3**) ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza - è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, anche in via prospettica, e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 3** al **comma 1** stabilisce che **la domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo** sia presentata in modalità telematica all'INPS ovvero agli istituti di patronato e di assistenza sociale, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. L'assegno - nell'ambito del periodo temporale massimo di applicazione, costituito, come detto, dal secondo semestre 2021 - è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda, con il diritto, tuttavia, alle mensilità arretrate per le domande presentate entro il 30 settembre 2021. Il successivo **comma 2** definisce le modalità di erogazione dell'assegno. Con una **modifica approvata nel corso dell'esame al Senato** è stato previsto che la disciplina di cui al **comma 2** si applichi solo fino all'adozione, da parte dell'INPS, delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno secondo le modalità di cui al **comma 2-bis, comma inserito anch'esso dal Senato**, il quale prevede che: l'assegno sia corrisposto dall'INPS e sia ripartito in pari misura tra i genitori, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente; in assenza dei genitori, l'assegno sia corrisposto a chi eserciti la responsabilità genitoriale; l'erogazione dell'assegno avvenga mediante accredito su conto corrente (bancario o postale) ovvero mediante bonifico domiciliato; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetti, in mancanza di accordo, al genitore affidatario ovvero, nel caso di affidamento condiviso, l'assegno sia ripartito in pari misura tra i genitori, fatto salvo il caso di diverso accordo tra i medesimi. Il successivo **comma 3** specifica che l'assegno in esame non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'**articolo 4** al **comma 1** specifica che l'assegno temporaneo è compatibile - oltre che con il Reddito di cittadinanza - con eventuali altre prestazioni, in favore dei figli a carico, erogate dalle regioni o province autonome e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della disciplina di delega di cui alla citata [L. n. 46 del 2021](#), con le misure - ad eccezione del summenzionato istituto dell'assegno per il nucleo familiare. Il **comma 2** prevede che, in caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno temporaneo in esame, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) - dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE - sia presentata entro due mesi dalla data della variazione e che l'assegno decada d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione suddetta. I **commi 3 e 4** disciplinano il calcolo e l'erogazione dell'assegno temporaneo per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, disponendo che l'assegno temporaneo sia escluso dalla nozione di reddito familiare assunta a base del calcolo dell'importo del Reddito di cittadinanza.

L'**articolo 5** dispone, in via temporanea, **per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare**. L'incremento concerne i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro **per ciascun figlio** e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro **per ciascun figlio**. In base alla [circolare dell'INPS n. 92 del 30 giugno 2021](#), il suddetto incremento trova applicazione anche per i nuclei familiari orfanili. L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.

L'**articolo 6** dispone, per il 2021, **un incremento**, nella misura di 30 milioni di euro, **del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF)**.

L'**articolo 7** reca alcune norme **in materia di finanziamento** - nonché di relativo **monitoraggio finanziario** - **dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19**.

L'**articolo 8** provvede alla **copertura finanziaria**: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'**articolo 2, comma 3**, relativo all'assegno temporaneo di cui agli **articoli da 1 a 4**; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'**articolo 5**) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'**articolo 6**, relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale. Ai fini in oggetto, l'**articolo 8** utilizza per intero la dotazione per il 2021 - pari a 3.000 milioni di euro - del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia".

L'**articolo 9** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso

decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 9 articoli, per un totale di 19 commi e da un allegato, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, di un solo comma; esso, sulla base del titolo e del preambolo, è riconducibile alla finalità di riconoscere, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, un "**assegno temporaneo per figli minori**"; è inoltre presente un'ulteriore disposizione (l'articolo 7) concernente il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 indica tra i requisiti per l'accesso all'assegno temporaneo avere figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti; al riguardo la circolare attuativa dell'INPS n. 93 del 30 giugno 2021 specifica che si ha diritto all'assegno solo nel caso di **convivenza** del figlio con il minore, requisito non esplicitamente previsto dalla disposizione; *si valuti l'opportunità di un chiarimento*.